



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ATTO 106

SEDUTA DEL 23/12/2020 ORE 17:00

SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019
E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
DI RAZIONALIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS.
175/2016**

ADUNANZA DI Prima SEDUTA pubblica ordinaria

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 17:00 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

Consigliere	Pres	Ass	Consigliere	Pres	Ass
BRICOLI GIORDANO	X		VERDURI MARTINA	X	
MONICA ANTHONY	X		BRINDANI ALESSANDRA	X	
DI MARTINO FEDERICA	X		SICURI ENRICO	X	
GRECI DANIELE	X		FURLOTTI LUCA	X	
CONTI DANIELA	X		PIOVANI PAOLO	X	
GARDONI GIORGIA		X	BONATI DANIELE	X	
CANETTI LUCA	X				

Partecipa il Segretario Comunale Rita Alfieri che provvede alla redazione del presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Bricoli Giordano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: //



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016

Il Consiglio Comunale si è riunito in videoconferenza, secondo quanto previsto dal Decreto del Sindaco n.12 del 21/04/2020.

Si dà atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi si rimanda alla registrazione della seduta archiviata nella home page / Sezione "Registrazioni Sedute Consiglio comunale", del sito istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

RICHIAMATO in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto alla collettività mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette,



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

RICHIAMATO altresì il comma 5-bis all'art. 24 del TUSP, introdotto dal comma 723 della legge 145/2018, il quale ha sospeso, per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021:

- dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24, comma 4);
- della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24, comma 5).



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

TENUTO CONTO che tale deroga trova applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015, con la conseguenza che:

- le pubbliche amministrazioni che, in adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 24, comma 4, del TUSP, avrebbero dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non hanno ancora concluso la procedura di alienazione - o laddove questa abbia avuto esito negativo – sono autorizzate (dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021) a non procedere all'alienazione, senza incorrere nella “sanzione” di cui al comma 5 dell'articolo 24;
- le pubbliche amministrazioni che detengono tali partecipazioni potranno non procedere all'alienazione fino al 31 dicembre 2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 in data 28/09/2017 con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;

CONSIDERATO che in tale piano si prevedevano le seguenti misure di razionalizzazione:

ND	Denominazione e codice fiscale società	% di part.	Misura di razionalizzazione prevista	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi
Dir_3	PARMABITARE S.C.RL.	0,80%	CESSIONE QUOTE	31.12.2018	no
Dir_4	SO.PR.I.P S.R.L.	3.013%	LIQUIDAZIONE	31.12.2018	no

DATO ATTO che la predetta alienazione non è stata realizzata, in quanto la società è stata posta in liquidazione con relativa nomina del liquidatore in data 26.7.2018 e, pertanto, per entrambe le società si è in attesa di conclusione delle procedure di liquidazione;

RITENUTO necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2019, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

VISTE le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

RICORDATO che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

VISTA la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che non vi sono ulteriori interventi di razionalizzazione da adottare;

VISTA, altresì, la relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione, delle partecipazioni detenute al 31.12.2017 allegata sotto la lettera b), quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, reso in data 18.12.2020, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Servizi finanziari, Rag. Roberta Ferzini, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in L. n. 213 del 7/12/2012;
- il parere favorevole reso dal Responsabile finanziario, Rag. Roberta Ferzini, in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D. L. 174/2012, convertito in L. n. 213 del 7/12/2012;

VISTI:

- il d.lgs. 267/2000;
- il d.lgs. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A VOTI favorevoli n.8, astenuti n.4 (Bonati, Furlotti, Piovani, Sicuri)

DELIBERA

- 1) di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

- 2) di approvare il piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, delle partecipazioni possedute dal Comune di Langhirano come previsto nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dando atto inoltre che non si prevede un nuovo piano di razionalizzazione ma si conferma quello precedente;
- 3) di demandare al Responsabile del servizio finanziario l'attuazione delle misure di razionalizzazione previste dal presente provvedimento;
- 4) di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
- 5) di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento a tutte le società partecipate;
- 7) di ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza disposti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., con pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 8) di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione, a voti unanimi favorevoli espressi dai 12 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

il Sindaco
Bricoli Giordano

il Segretario Comunale
Rita Alfieri



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019 E
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
RAZIONALIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016.
APPROVAZIONE**

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

li 21/12/2020

il Responsabile Settore
Finanziario

FERZINI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019 E
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
RAZIONALIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016.
APPROVAZIONE**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere favorevole.**

lì, 23/12/2020

il Responsabile Settore Finanziario

FERZINI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 106

DEL 23/12/2020

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019 E
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
RAZIONALIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nell'Albo On Line di questo ENTE per 15 giorni consecutivi dal 31/12/2020 al 15/01/2021
eseguibile il 23/12/2020, Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

lì, 31/12/2020

Addetto alla Pubblicazione
PELIZZA FRANCESCA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente

COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**
(art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....

Allegato 1)

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Langhirano, con atto del Consiglio comunale n. 21 del 13.04.2015, approvava il *"Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 28.09.2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
IREN S.p.A.	Diretta	Distribuzione e fornitura energia elettrica, gas, acqua. Gestione rifiuti, teleriscaldamento ed altri servizi tecnologici	0,00028%	Si intende mantenere la partecipazione in quanto la società gestisce ,tra gli altri ,il servizio idrico integrato e il servizio gestione rifiuti urbani e assimilati, in stretta collaborazione con ATERSIR. La partecipazione è ininfluente sul bilancio del comune e su quello della società, ma utile per conoscere e, seppur in piccola parte, determinare la politica gestionale di importanti servizi comunali oltre che per poter garantire il corretto percorso di gestione dei due servizi. Il Servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani è costituito dal complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Queste attività, se svolte internamente da un singolo comune, non permettono di ottenere gli stessi obiettivi di economicità ed efficienza per mancanza di strutture, personale e risorse economiche.
LEPIDA S.c.p.A.	Diretta	Progettazione, realizzazione e gestione di servizi forniti tramite la rete di trasmissione dati a banda larga realizzata dalla Regione Emilia Romagna	0,0015%	Si intende mantenere la partecipazione perchè indispensabile per le attività di coordinamento su tutto il territorio provinciale, in tema di sviluppo strategico delle infrastrutture tecnologiche. Si intende inoltre realizzare per il tramite della società progetti significativi per l'attuazione dell'Agenda digitale e per ridurre il " digital divide"

			attività fondamentale per lo sviluppo del territorio. In particolare negli ultimi anni sono stati attivati importanti progetti come: 1) FedERa (Federazione degli Enti dell'Emilia-Romagna per l'Autenticazione) che permette di dare la possibilità ai cittadini di accedere a tutti i servizi online degli Enti e dei soggetti pubblici della Regione Emilia-Romagna tramite un'unica credenziale di accesso. L'obiettivo di FedERa è quello di essere infrastruttura tecnica ed organizzativa, comune agli enti pubblici del territorio emiliano-romagnolo, per la gestione condivisa degli accessi ai servizi online forniti dagli enti federati. 2) ERrete che prevede la gestione di una rete mobile regionale per emergenze atmosferiche in occasione di sisma utilizzata come infrastruttura di rete unitaria per polizia municipale e protezione civile. La costruzione della Rete Lepida ha determinato per gli enti CNER risparmi in ordine di 24M annuo sui canoni equivalenti rispetto il mercato PA del 2013.
--	--	--	---

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
cessione/Alienazione quote	PARMABITARE s.c.r.l.	0,80%	Alienazione non realizzata in quanto la società è stata posta in liquidazione con relativa nomina del liquidatore in data 26.07.2018 ed il procedimento di liquidazione è tuttora in corso.
Liquidazione	SO.PRI.P S.R.L. in liquidazione e in concordato	3,013%	Procedura di liquidazione ancora in corso. Tenuto conto delle difficoltà incontrate nella vendita del patrimonio immobiliare residuo, operazione indispensabile per il soddisfacimento dei creditori, allo stato attuale si prevede la conclusione dell'iter di liquidazione al 31/12/2020, ma tale termine potrebbe subire ulteriori variazioni.
usione/Incorporazione	—		

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di

euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, si rimanda all'allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 28.09.2017, si precisa quanto segue.

L'alienazione della partecipazione in PARMABITARE s.c.r.l. non è stata realizzata, in quanto la società è stata posta in liquidazione con relativa nomina del liquidatore in data 26.07.2018, e allo stato attuale non è possibile indicare con certezza una data per la conclusione della procedura.

La procedura di liquidazione della società SO.PRI.P s.r.l. è ancora in corso. Tenuto conto delle difficoltà incontrate nella vendita del patrimonio immobiliare residuo, operazione indispensabile per il soddisfacimento dei creditori, allo stato attuale si prevede la conclusione dell'iter di liquidazione al 31/12/2020, ma tale termine potrebbe subire ulteriori variazioni.

Pertanto, per entrambe le società si è in attesa di conclusione delle procedure di liquidazione.

Per quanto riguarda le altre partecipazioni societarie possedute, è confermato il loro mantenimento.

Langhirano, li 17 dicembre 2020

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
(Roberta Ferzini)

COGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Numero	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
1	07129470014	IREN S.p.A.	1996	0,00028	Distribuzione e fornitura energia elettrica, gas, acqua. Gestione rifiuti, teleriscaldamento ed altri servizi tecnologici	NO	NO	SI	NO
2	02770891204	LEPIDA S.c.p.A.	2007	0,0015	Progettazione, realizzazione e gestione di servizi forniti tramite la rete di trasmissione dati a banda larga realizzata dalla Regione Emilia Romagna	NO	SI	NO	NO
3	02267610349	PARMABITARE s.c.r.l. in liquidazione	2003	0,80	Attività strumentali per l'intervento pubblico nel settore abitativo, in attuazione a quanto disposto dalla Legge Regionale Emilia Romagna	NO	NO	NO	NO
4	00723400347	SO.PR.I.P. S.R.L. in liquidazione e concordato preventivo	1980	3,013	Attività strumentali per favorire lo sviluppo economico ed imprenditoriale a Parma e Piacenza	NO	NO	NO	NO

COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

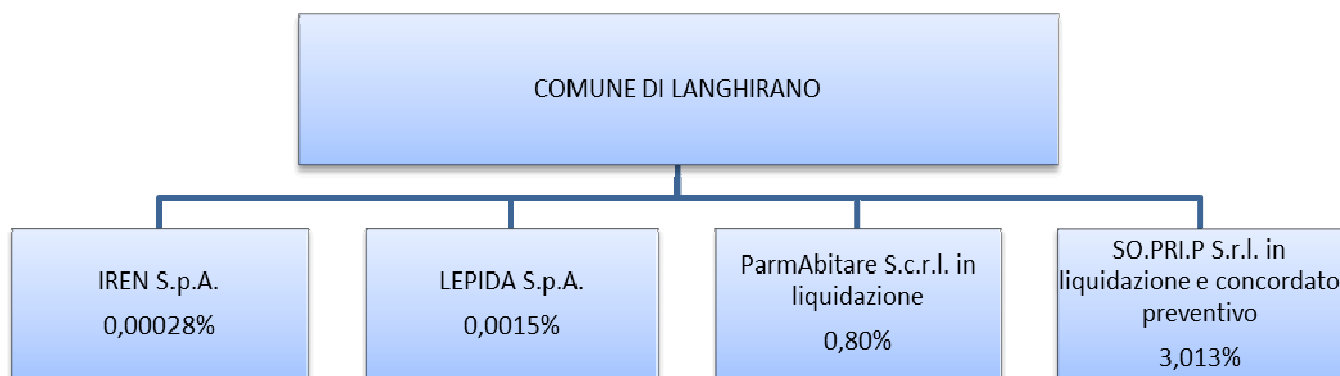
**Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute
direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.
175/2016**

Dati relativi all'anno 2019¹

¹ In conformità con il documento "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche", pubblicato nel mese di novembre 2019 congiuntamente dal MEF e dalla Corte dei conti.

1. Introduzione

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente possedute:



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

In questa sezione si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente nonché le tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite.

PARTECIPAZIONI DIRETTE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
IREN S.p.A.	07129470014	0,00028	Mantenimento	
LEPIDA S.c.p.A.	02770891204	0,0015	Mantenimento	
PARMABITARE s.c.r.l. in liquidazione	02267610349	0,80	Procedura di liquidazione in corso	Allo stato attuale non è possibile indicare con certezza una data per la conclusione della procedura
O.PR.I.P. S.R.L. in liquidazione e concordato preventivo	00723400347	3,013	Procedura di liquidazione in corso	Tenuto conto delle difficoltà incontrate nella vendita del patrimonio immobiliare residuo, operazione indispensabile per il soddisfacimento dei creditori, allo stato attuale si prevede la conclusione dell'iter di liquidazione al 31/12/2020, ma tale termine potrebbe subire ulteriori variazioni.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 106 del 23/12/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, dal verbalizzante Rita Alfieri e da
RITA ALFIERI, GIORDANO BRICOLI Documento stampato il giorno 11/05/2021 da Chiara Galloni.

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si riporta la seguente scheda di dettaglio.

1	Nome Società partecipata: IREN S.p.A. – CF 02770891204
---	--

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
DATI	
Codice Fiscale	07129470014
Denominazione	IREN S.P.A.
Anno di costituzione della società	1996
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	Si
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	Si
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA	
DATI	
Stato	Italia
Provincia	Reggio Emilia
Comune	Reggio Emilia
CAP	42123

DATI	
Indirizzo *	Via Nubi di Magellano 30
Telefono *	0522/2971
FAX *	0522/286246
Email *	irensa@pec.gruppore.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

ATTIVITA'	
Attività 1	D.35.13.00
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

OGGETTO	
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	No
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. A)	No

OGGETTO	
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	No
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
DATI	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi

DATI	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	265.681.000	273.237.000	264.760.000	191.069.000	140.073.000

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)	
DATI	
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,00028%

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
DATI	
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.a)
Descrizione dell'attività	La società è nata a seguito di diversi processi di fusione tra ex municipalizzate operatori multiservizi di carattere locale e risulta attualmente concessionaria di diversi servizi pubblici locali quali gestione del ciclo idrico e del ciclo dei rifiuti, distribuzione di energia elettrica e di gas naturale in ambito cittadino. La società è concessionaria della gestione amministrativa della riscossione della tassa rifiuti.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, c. 2, lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2, lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2, lett. g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art. 19, c. 5)	No
Esito della ricognizione	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	Società quotata

Scheda di dettaglio**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

DATI	
Codice Fiscale	02770891204
Denominazione	Lepida S.c.p.A.
Anno di costituzione della società	2007
Forma giuridica	Società consortile per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

DATI	
Stato	Italia
Provincia	Bologna
Comune	Bologna
CAP	40128
Indirizzo *	Via della Liberazione, 15
Telefono *	051/4208511
FAX *	051/4208511

DATI	
Email *	segreteria@pec.lepida.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

ATTIVITA'	
Attività 1	J.61
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

OGGETTO	
Società <i>in house</i>	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	Si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. A)	Si
Riferimento normativo società di diritto singolare	Legge Regionale Emilia Romagna n. 11/2004
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	No

OGGETTO	
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
DATI	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi

DATI	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	88.539	538.915	309.150	457.200	184.920

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)	
DATI	
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,0015%

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
DATI	
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art.4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	La Società ha per oggetto l'esercizio di attività, rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella Società, concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n. 11/2004
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, c. 2, lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2, lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2, lett. g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art. 19, c. 5)	No
Esito della ricognizione	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	In seguito alla deliberazione assembleare del 12 ottobre 2018 e della sottoscrizione dell'atto di fusione del 19 dicembre 2018, con decorrenza dal 1 gennaio 2019, assumono efficacia sia la fusione per incorporazione di CUP2000 ScpA sia la trasformazione eterogenea di Lepida SpA in Società consortile per Azioni (Lepida ScpA)

Scheda di dettaglio**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

DATI	
Codice Fiscale	02267610349
Denominazione	ParmAbitare S.c.r.l. in liquidazione
Anno di costituzione della società	2003
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
Anno di inizio della procedura	2018
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

DATI	
Stato	Italia
Provincia	Parma
Comune	Parma
CAP	43125
Indirizzo *	Vicolo Grossardi 16
Telefono *	0521/215111
FAX *	0521/230444

DATI	
Email *	parmabitare@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

ATTIVITA'	
Attività 1	F.41.10.00
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

OGGETTO	
Società <i>in house</i>	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	No
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. A)	Si
Riferimento normativo società di diritto singolare	Legge Regionale Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24 vigente all'epoca della costituzione della società
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	No

OGGETTO	
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
DATI	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi

DATI	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	-81.417	-85.414	53.352	336	-24.961

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)	
DATI	
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,80%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 106 del 23/12/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, dal verbalizzante Rita Alfieri e da
RITA ALFIERI, GIORDANO BRICOLI Documento stampato il giorno 11/05/2021 da Chiara Galloni.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
DATI	
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, c. 2, lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2, lett. f)	
Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2, lett. g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art. 19, c. 5)	No
Esito della ricognizione	Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)	Scioglimento della società
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	La natura degli asset da liquidare per assicurare il rimborso dell'indebitamento aziendale, costituiti essenzialmente da beni immobiliari, non consente di effettuare previsioni puntuali relativamente al termine per la conclusione della procedura di liquidazione.

Scheda di dettaglio**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

DATI	
Codice Fiscale	00723400347
Denominazione	Soprip S.r.l. in liq. e in conc. preventivo
Anno di costituzione della società	1980
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.)
Anno di inizio della procedura	2015
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

DATI	
Stato	Italia
Provincia	Parma
Comune	Parma
CAP	43121
Indirizzo *	Via Verdi, 2
Telefono *	0521/1553927
FAX *	0521/1552743

DATI	
Email *	soprip@pec-legal.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

ATTIVITA'	
Attività 1	L.68.20.01
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

OGGETTO	
Società <i>in house</i>	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	No
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. A)	No
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	No

OGGETTO	
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
DATI	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi

DATI	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	No	No	No	Si	Si
Risultato d'esercizio				-429.599	-113.846

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)	
DATI	
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	3,013%

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
DATI	
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	Nessuna attività
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, c. 2, lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2, lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2, lett. g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art. 19, c. 5)	No
Esito della ricognizione	Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)	Scioglimento della società
Termine previsto per la razionalizzazione	31/12/2020
Note	Procedura di liquidazione ancora in corso tenuto conto della complessità delle attività di vendita del patrimonio immobiliare, pertanto la conclusione dell'operazione di scioglimento della società potrebbe ulteriori ritardi.

COMUNE DI LANGHIRANO

Provincia di Parma

Verbale n. 21 del 18/12/2020

Il sottoscritto Dott. Cristian Poldi Allai, revisore unico del comune in oggetto, procede alla verifica ed analisi della documentazione al fine dell'espressione del pare in merito alla revisione periodica delle partecipazioni.

Oggetto: revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2019 e relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016. approvazione;

Premesso che:

- ciascuna pubblica amministrazione debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute;
- che, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., devono essere alienate o essere oggetto di un piano di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni societarie per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 1. società non che hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
 2. società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P. come sopra individuate
 3. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 4. società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali del Comune

5. società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (art. 26 c.12 quinquies);
 6. società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 7. necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società;
 8. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;
- che, ai sensi del citato art. 24 C.3, T.U.S.P., l'alienazione delle partecipazioni societarie deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Visto:

- il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, approvato con delibera di consiglio Comunale n. 39 del 28/09/2017;

Considerato che:

- è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute direttamente dal Comune in società alla data di entrata in vigore del Testo Unico, nonché la disamina di dette partecipazioni societarie alla luce delle disposizioni contenute nel medesimo decreto;
- gli esiti della ricognizione sono esposti nella deliberazione oggetto del presente parere nella quale sono altresì indicate le partecipazioni da dismettere, nonché le misure e le azioni proposte con riferimento a ciascuna società in cui il Comune detiene partecipazioni; si segnala che la prevista alienazione di Parmabitare non è stata posta in essere in quanto la stessa società è stata posta in liquidazione e si è in attesa della conclusione della procedura di liquidazione (come anche per Soprip Srl);
- nella medesima relazione è inoltre fornita indicazione circa le modalità e i tempi di attuazione delle misure previste al fine di razionalizzare le partecipazioni in possesso del Comune; nonché le azioni già intraprese, tanto in attuazione del piano di razionalizzazione adottato a norma dell'art. 1, comma 612, l. 23 dicembre 2014, n. 190, quanto nell'ottica dell'efficienza,

della razionalità e della riduzione della spesa pubblica;

Rilevato che:

- per ogni partecipazione detenuta sono state compilate apposite schede al fine di valutare se:
 - le finalità perseguite e le attività ammesse rientrano nell'art. 4 e 20 del D.Lgs. 175/2016;
 - vi siano le condizioni di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 175/2016;
 - in ogni scheda è stata data motivazione delle ragioni del mantenimento, delle ragioni delle dismissioni o dell'invito a dismettere;

Visto l'art. 24 del D.Lgs. 175/2016;

dato atto del parere di regolarità tecnica e contabile espresso del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

visto l' art. 239 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni,

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto.

Langhirano (PR), lì 18 dicembre 2020

Il Revisore Unico
Dott. Cristian Poldi Allai

